

La pubblicità obbligatoria delle sovvenzioni e contributi pubblici ricevuti nel 2023.

L'erogazione, a favore di imprese, associazioni e cooperative, di sovvenzioni, contributi ed altri aiuti da parte della Pubblica amministrazione o Ente assimilato **comporta la necessità, in capo al beneficiario, di ottemperare all'obbligo di trasparenza previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017**, fornendo alcune informazioni in merito a tali vantaggi economici nella **Nota integrativa al bilancio ovvero sul sito Internet o portale digitale**.

Cosa segnalare

L'obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati. Si riportano di seguito i dettagli in modo da poter identificare le erogazioni oggetto di pubblicazione.

Requisiti dei benefici erogati

Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai **benefici**:

- **erogati nell'esercizio finanziario precedente**, secondo il **criterio di cassa**. Per le erogazioni di natura non monetaria il vantaggio economico deve far riferimento al periodo in cui lo stesso sia fruito;
- **di importo complessivo**, nell'esercizio considerato, **pari o superiore a 10.000 euro**. Tale limite va inteso in senso cumulativo, non è quindi riferito alle singole erogazioni.

Soggetti erogatori dei benefici

L'informativa è richiesta con riferimento ai **benefici economici erogati dai seguenti soggetti**:

- **Pubbliche amministrazioni** (ex art. 1 comma 2 Dlgs 165/2001):
 - istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
 - aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 - istituzioni universitarie;
 - IACP;
 - CCIAA e loro associazioni;
 - Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
 - amministrazioni, aziende ed enti del SSN;
 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
 - Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, ecc.);
- **Altri soggetti** (ex art. 2-bis Dlgs 33/2013):
 - Enti pubblici economici e Ordini professionali;
 - società in controllo pubblico;

- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A..

Esclusioni

L'obbligo di segnalazione non sussiste per gli aiuti di Stato o aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

NB. L'operatività dell'esclusione non è più subordinata alla menzione, in Nota integrativa ovvero sul sito Internet o portale digitale, dell'esistenza degli aiuti nel RNA. Considerato che il Legislatore non ha previsto una specifica decorrenza, si ritiene che la novità possa essere applicata già con riferimento alle erogazioni percepite nel 2023.

Qualora siano stati **ricevuti nel corso del 2023 contributi** aventi le caratteristiche citate nella presente circolare è necessario procedere come riepilogato nella seguente tabella di sintesi.

Presenza di contributi aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 c.125-127 L. 124/2017 percepiti nel 2023 (se di importo annuo complessivo superiore a <u>10.000 euro</u>)			
Società di capitali		Altri soggetti (società di capitali con nota NON ordinaria, società di persone, ditte individuali, professionisti, etc)	
Contributi presenti in RNA?			
SI	NO	SI	NO
L'obbligo di pubblicazione NON sussiste	<ul style="list-style-type: none"> – obbligo di indicazione in nota integrativa se bilancio in forma ordinaria – possibilità di indicazione in nota integrativa se micro o abbreviata, diversamente come per "Altri soggetti" 	L'obbligo di pubblicazione NON sussiste	Necessario indicare i dettagli dei contributi ricevuti su Sito WEB o in assenza su sito associazione di categoria